

STATUTO

ECOS-MED SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA FORTE
PETRAZZA - CAMARO SUP. SN
Numero REA: ME - 170357
Codice fiscale: 02094960834
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

NORME DI FUNZIONAMENTO

della Società "ECOS-MED Società Cooperativa Sociale".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una società denominata: "ECOS-MED Società Cooperativa Sociale" - ovvero nella forma abbreviata: "ECOSMED S.C.S." -.

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Messina.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero.

E' altresì attribuito alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune nonchè quello di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Alla scadenza del termine la Società si intenderà prorogata per cinque anni e così di seguito di quinquennio in quinquennio qualora sei mesi prima della scadenza come sopra fissata o di quella delle eventuali proroghe, uno dei Soci non abbia dato disdetta agli altri con lettera raccomandata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta dai principi della mutualità prevalente.

La cooperativa, in conformità all'articolo 1 della legge 8/11/1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la programmazione, sperimentazione e sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi che, attraverso un'attività di programmazione e sperimentazione, vadano incontro ai bisogni che promuovano autonomie personali e di comunità, che siano inclusivi sul piano lavorativo, che siano integrati con le politiche educative, abitative, di rigenerazione urbana e di tutela ambientale;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381/91.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La società cooperativa, al fine di perseguire lo scopo di cui al precedente punto a), si propone in particolare di:

- promuovere, organizzare e gestire servizi e progetti, in proprio e non, anche estesi a cittadini immigrati, nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo e dei servizi alla persona secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- promuovere, organizzare e gestire servizi e progetti, in proprio e non, aventi carattere di innovazione e sperimentazione, per la promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù, per l'educazione alla partecipazione, alla legalità ed

alla multiculturalità; per una fruizione di qualità degli spazi urbani, naturali e sportivi,

dei beni ambientali, culturali e sociali; per favorire processi di deistituzionalizzazione, di mediazione culturale, di integrazione scolastica di disabili e di bambini in difficoltà; per prevenire e contrastare il fenomeno della pedofilia e della prostituzione promuovendo il reinserimento delle persone coinvolte, siano esse bambini, bambine, uomini, donne, omosessuali, trans-sessuali; per la prevenzione, riabilitazione, reinserimento, riduzione del danno a fianco di tossicodipendenti; di socializzazione del territorio; di "adozioni sociali"; di lotta alle mafie; di sostegno alle vittime dei reati; di lotta all'usura, al racket ed al narcotraffico.

- Gestire, anche in convenzione con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni pubbliche, servizi innovativi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di tipo semi-residenziale e residenziale, tra cui: comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, comunità di tipo familiare, case di pronta accoglienza, strutture di accoglienza a bassa soglia, centri per bambini, centri per bambini e genitori, centri polifunzionali per la famiglia o con altra tipologia di servizio prevista dalle normative vigenti nel settore considerato;

- Gestire, eventualmente anche in convenzione con Enti Pubblici, servizi sperimentali per la promozione e diffusione di una cultura della mediazione e della gestione concordata e pacifica dei conflitti, tra cui, in particolare, servizi di mediazione per i soggetti in situazione di conflitto, quali ad esempio: mediazione familiare, sociale, penale, culturale, ed ogni altra tipologia di servizi prevista dalle normative vigenti per il settore considerato;

- Gestire, anche in convenzione con gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni pubbliche, servizi innovativi per le donne in stato di difficoltà e disagio, di tipo semi-residenziale e residenziale, tra cui: case rifugio, case famiglia, case di prima accoglienza, strutture di accoglienza a bassa soglia, ogni altra tipologia di servizio prevista dalle normative vigenti per il settore considerato la promozione di modelli di welfare comunitari che prevedano in modo interdipendente lo sviluppo di progetti personalizzati di espansione delle libertà delle persone più fragili e più escluse e di sistemi socio-economici responsabili sul piano sociale;

- Sviluppare azioni integrate di ricerca e progettazione e gestire forme abitative comunitarie nelle forme organizzative previste dalla legge, strumentalmente alla promozione di un abitare progressivamente più dignitoso e autonomo di persone in condizioni di deprivazione;

- Gestire e/o dirigere progetti attinenti allo scopo sociale della cooperatività autofinanziati, finanziati dalla U.E., da enti pubblici e privati, anche utilizzando i beni confiscati alla mafia secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia;

- svolgere attività di consulenza, di programmazione, di verifica di progetti e controlli di qualità;

- svolgere attività di formazione in proprio, per enti pubblici e privati sui temi e le procedure tecnico-amministrative attinenti l'oggetto generale della cooperativa;

- Svolgere attività di orientamento di carattere informativo, formativo e consulenziale, finalizzata a promuovere l'auto-orientamento ed a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e mirata a sostenere l'inserimento occupazionale.

- Svolgere attività di formazione professionale, formazione continua ed alta formazione rivolta anche ad utenze speciali e comprendente interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento, realizzati con metodologie e sistemi in presenza e/o a distanza, nell'ambito delle seguenti macrotipologie formative: obbligo formativo, comprendente i percorsi rivolti a minori del diciottesimo anno di età attraverso la possibilità di

scegliere tra l'istruzione, la formazione professionale e l'apprendistato; formazione post-obbligo formativo, comprendente la formazione iniziale, di base, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione, la formazione permanente, la formazione destinata ai soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

- creare partenariati locali, nazionali ed internazionali per favorire nella reciprocità lo scambio culturale, di conoscenze e saperi al fine di promuovere una economia equa e solidale a una cultura di pace.
- promuovere organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale.
- istituire un centro documentazione, ricerca e studio di tematiche sociali, ambientali, economiche, sulle opportunità legislative e sui finanziamenti U.E., che guardi prioritariamente al bacino mediterraneo;
- svolgere attività di progettazione sociale e urbana e commercializzazione di strumenti educativi e formativi, di progettazione di prodotti innovativi, di promozione dell'economia sociale, favorendo anche la nascita di imprese che mirino all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati;
- ideazione, progettazione e realizzazione di software, di prodotti multimediali e progetti televisivi e radiofonici a sfondo socio-educativo;
- produzioni cinematografiche ed audiovisive, anche in co-produzione, per la diffusione di temi socio educativi e per la promozione dell'esperienza del Distretto Sociale Evoluto;
- distribuzioni cinematografiche ed audiovisive per la diffusione di temi socio-educativi di opere direttamente prodotte, co-prodotte e/o acquistate da terzi;
- promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari di studi, scambi di esperienze sui temi e sui contenuti fondanti l'attività della cooperativa;
- pubblicare studi, rapporti, ricerche e strumenti di lavori utili per la promozione degli scopi della società cooperativa e per la diffusione dei risultati dell'attività di ricerca compiuta nei settori di competenza della società.
- favorire iniziative di sensibilizzazione, formazione ed educazione sulle tematiche ambientali connesse allo sviluppo e diffusione dell'economia circolare, dei sistemi di produzione responsabili volti a valorizzare l'ottimizzazione energetica dei sistemi di produzione e la salvaguardia degli ecosistemi locali;

La società cooperativa, al fine di perseguire lo scopo di cui al precedente punto b), si propone in particolare di:

- progettare, sviluppare e gestire direttamente attività produttive di beni e/o servizi in diretta correlazione alle iniziative di ricerca-azione e di progettazione integrata partecipata che costituiscono il nucleo principale dei servizi svolti dalla cooperativa stessa anche curando l'eventuale commercializzazione della produzione;
- progettare, sviluppare e gestire modelli innovativi di economia circolare intrecciati con approcci evoluti di welfare comunitario, intrinsecamente pre-distributivi e redistributivi. Più in particolare, si fa riferimento all'avvio della produzione, e relativa commercializzazione, di compound, filler e prodotti in biopolimeri realizzati a partire da sottoprodotti e scarti della filiera agro-alimentare del territorio. L'obiettivo è quello di sperimentare nuovi modelli di business che spezzino la dicotomia tra dimensione economica e le altre dimensioni dell'agire umano, rompendo così il paradigma dominante che vede le disuguaglianze come una premessa inevitabile per la crescita. La Cooperativa infatti, da un lato, favorirà l'inserimento lavorativo di persone fragili nel proprio impianto produttivo e, dall'altro, destinerà una quota rilevante del margine

operativo lordo, derivante dalla vendita degli oggetti e dei prodotti realizzati, al finanziamento sul territorio di programmi educativi durevoli per il contrasto alla povertà e di azioni di ricerca e sviluppo su bio-materiali e transizione ecologica;

- gestire servizi per la promozione e lo sviluppo di gruppi di acquisto solidali e di tutte quelle forme economiche che pensano all'incontro fra domanda e offerta come un bene relazionale e non come equilibrio fra egoismi;
- progettare, sviluppare, produrre e commercializzare oggetti di design e d'arte, di giochi e di altri manufatti in genere basati sulle azioni di ricerca e sviluppo e produzione della società cooperativa.

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini, la cooperativa può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o pertinenti con lo stesso, nonché tutte le operazioni finanziarie, con istituti di credito, altre società, enti pubblici e privati, ricorrendo anche a finanziamenti, contributi e sovvenzioni, internazionali, statali e di enti locali.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto oltre che il denaro, beni in natura, crediti ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 1,00(uno virgola zero zero).

Nel caso in cui il socio conferisca beni in natura o crediti, lo stesso deve presentare apposita relazione giurata di stima predisposta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile e contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'indicazione del loro valore, i criteri di valutazione adottati, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione della partecipazione del socio conferente e il valore effettivo di quanto conferito.

Articolo 6 - Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Salvo quanto disposto al secondo comma, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il loro numero non può superare il 15% del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A ciascun socio volontario spetta il diritto di voto.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Articolo 7 - La Società Cooperativa, qualora vengano costituiti con deliberazione dell'Assemblea ordinaria i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori.

La qualifica di socio sovventore può essere acquisita dalle persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 1,00(uno virgola zero zero).

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari ad eccezione delle eventuali particolari clausole adottate al momento dell'emissione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione esclusiva ad investitori istituzionali.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 8 – Ai sensi dell'articolo 26 D.L. 18/10/2012, n. 179 e successive modifiche, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente articolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori" e ad essi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2526 codice civile

La cooperativa può emettere categorie di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti diversi. Tutti gli strumenti finanziari partecipativi appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Articolo 9 - I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro **1,00 (uno virgola zero zero)** ciascuna.

Articolo 10 - Gli strumenti finanziari partecipativi non sono incorporati in titoli né, quindi soggetti al relativo regime di circolazione.

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di Amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui

previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio

finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Nell'ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari partecipativi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società. La cessione degli strumenti finanziari ha effetto nei confronti della cooperativa dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

Articolo 11 - L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 29 n. 4) con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2481 bis codice civile, tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere offerti in sottoscrizione direttamente a terzi; in tal caso ai soci, operatori o finanziatori, che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, come prescritto dall'art. 2473 del Codice civile

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo

dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 12 - I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92
- iii. la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iv. in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 codice civile, la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;
- ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da

inviarsi al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione, alle condizioni e nei termini ivi indicati e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 4 aprile 2001; a tal fine il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 2473, comma terzo, codice civile e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

Articolo 13 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con metodo assembleare, i quali deliberano sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 14 - La società, ricorrendone le condizioni in base alle vigenti disposizioni legislative, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano alle azioni di partecipazione cooperativa le vigenti norme in materia ed in particolare l'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 15 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente

atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- ai soci sovventori e finanziatori:
 - a. nei casi previsti dall'art. 2437;
 - b. nei casi di violazione dei diritti disciplinati dalla delibera di emissione dello strumento finanziario, e dal suo regolamento e dalla normativa ivi richiamata non sanati entro 30 giorni dalla contestazione del socio;
 - c. decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione dello strumento finanziario e decorrente dall'effettiva data di versamento della partecipazione;
 - d. in caso di violazione da parte della cooperativa dei precetti e delle procedure espresse nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, nel codice etico nonché nel sistema disciplinare adottati dal socio sovventore e da questi comunicati alla cooperativa, nonché in caso di commissione di reati presupposti del D. Lgs. 231/2001 da parte della cooperativa e/o dei suoi rappresentanti e/o dei soci.
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

In caso di recesso di soci sovventori e/o finanziatori il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione stessa nel rispetto degli art. 2437 codice civile e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, e per l'importo corrispondente a quanto previsto dal regolamento approvato dai soci al momento dell'emissione dello strumento finanziario sottoscritto dal socio sovventore e/o finanziatore.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 16 - L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 17 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 18 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora

sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito

del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 19 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 20— Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di euro **1,00 (uno virgola zero zero)**;

- dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e finanziatori rappresentati da quote nominative ciascuna del valore di Euro **1,00 (uno virgola zero zero)**;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 34 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili o divisibili a norma di legge. Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ripartiti tra i soci purché nel rispetto dei limiti di legge.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 21 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente, nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 22 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione tribunale.

Articolo 23 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 24 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. non meno del 30% (trenta per cento), e comunque nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%;
- c. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d. ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'articolo 12 del presente statuto;
- e. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- f. ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 25;
- g. a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20 del presente statuto;
- h) l'eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Per i nuovi soci lavoratori, sovventori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e), f), g) e h) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 12.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente anche il Bilancio sociale, in conformità a quanto previsto agli artt. 14 e 39 del Codice del Terzo Settore, secondo le linee guida adottate con decreto del 4 luglio 2019 del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico delle attività svolte.

Articolo 25 - Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente articolo 12.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di quote o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari disciplinati dal presente Statuto Sociale.

Articolo 26 - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 27 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 28 - L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 11;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 11 e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee

straordinarie;

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia:

- a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'articolo 2428 del codice civile, le ragioni del differimento;
- b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 del codice civile;
- d) dal consiglio di amministrazione o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 29 – L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'aumento di capitale sociale mediante emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente statuto.

Articolo 30 – L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo amministrativo mediante: posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai recapiti indicati nel libro dei soci in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

In mancanza di tali formalità le deliberazioni assembleari si intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo posta elettronica, fax o comunque altro mezzo idoneo a provare detta informazione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza, dovranno in questo caso comunicare per iscritto di essere informati in merito alla riunione e agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione

degli stessi. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo posta elettronica, fax o comunque altro mezzo idoneo a provare tale comunicazione.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvo quanto in precedenza disposto in ordine ai soci sovventori e finanziatori.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio nazionale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre i tre giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere o dal dipendente della cooperativa designato dal Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che :

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed anche per allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o componente il Collegio Sindacale o l'Organo di Controllo.

Articolo 31 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 32 - La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque consiglieri eletti, anche fra non soci, dall'assemblea.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dai soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può assumere anche la presidenza di società controllate, nelle quali può invece far parte, come consigliere.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la de-cadenza dall'ufficio di amministratore.

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Articolo 33 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a

formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i componenti l'Organo di Controllo, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 34 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 35 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 36 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

In tal caso, o quando i soci ritengano facoltativamente di dotare la società di un Organo di Controllo, l'Assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale, o alla nomina del Revisore Unico nei casi consentiti dalla legge, che dovrà essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso ai sindaci, o al revisore unico, viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Nel caso in cui venga nominato il Collegio Sindacale l'Assemblea dovrà provvedere anche all'affidamento della revisione legale dei conti o allo stesso Collegio Sindacale o, in alternativa, ad un revisore o ad una società di revisione.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale non è affidata la revisione legale dei conti almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale è affidata anche la revisione legale dei conti tutti i componenti, effettivi e supplenti, devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dall'ufficio di mediazione dell'ordine degli avvocati di Messina, che dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 38 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento e economico dei dipendenti della società.

Articolo 39 - Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verifichino le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 24, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Articolo 40 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to: Giuseppa Sindoni N.Q.; Enrico Siracusano notaio; (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.